

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUCIANO MARIA GIUSEPPE MUNARI

Seduta del 23/03/2021

### FATTO

La parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 05/07/2016 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 37 rate su 120 nel "settembre 2019", senza avere ottenuto l'integrale rimborso degli oneri non maturati.

Pertanto, la parte ricorrente chiede il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 1.481,40, di cui € 1.100,99 a titolo di "commissioni accessorie" e € 380,41 a titolo di "spese fisse contrattuali". Chiede inoltre la corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione anticipata del finanziamento e il ristoro delle spese legali, quantificate in € 250,00.

La parte resistente, nelle controdeduzioni, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in data 13/11/2019, ha ritenuto la non applicabilità della Sentenza della CGUE, interpretativa della Direttiva 2008/48/CE, nei rapporti tra privati, data la sua natura non "*self-executing*"; ha sostenuto la natura *up front* - e dunque la non rimborsabilità - delle commissioni accessorie e delle spese fisse, rilevando come entrambe siano volte a remunerare attività che conducono al perfezionamento del contratto e che non maturano nel corso dell'ammortamento; ha svolto considerazioni sulla non spettanza delle spese legali.

Pertanto la parte resistente chiede il rigetto del ricorso.



## DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio verte sulla questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata degli oneri corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

Il Collegio non può che risolvere la controversia attenendosi a quanto stabilito dal Collegio di Coordinamento, che, con la pronuncia n. 26525 del 17/12/2019, ha enunciato il seguente principio di diritto:

“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

In merito al criterio da seguire per il rimborso dei costi *up front*, nella suddetta decisione, il Collegio di Coordinamento ha inoltre affermato che “*il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale*”. Il Collegio decide di attenersi a tale criterio.

Nel caso di specie, in base alla loro descrizione e al condiviso orientamento dei Collegi territoriali, le commissioni accessorie e le spese fisse contrattuali sono da considerare di natura *up front*.

Pertanto, in base alle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, si ottiene il seguente risultato:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	9,62%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	69,17%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	52,32%

  

rate pagate	37	rate residue	83	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni accessorie				1.591,80	Upfront	52,32%	832,87		832,87
Spese fisse contrattuali				550,00	Upfront	52,32%	287,77		287,77
Totale				2.141,80					1.120,65

L'importo come sopra calcolato (€ 1.120,65), arrotondato a € 1.121,00 non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 1.481,40), la quale ha domandato il rimborso delle voci di costo secondo il criterio *pro rata temporis*.

Con riferimento alla corresponsione degli interessi legali, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/13, che ne riconosce la natura meramente restitutoria



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

e non risarcitoria, con la conseguenza che il decorso del calcolo degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione.

Non sussistono invece i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento (decisione n.3498 del 26 ottobre 2012) per il riconoscimento delle spese legali in favore della parte ricorrente.

### **P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.121,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA